

ACCORDO SINDACALE

INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA GPS SUI MEZZI AZIENDALI ai sensi dell'art 4 L. 300/1970, come mod. da art 23 D.Lgs 151/2015

In data 17.5.2022..... presso la sede di Rovato della società si sono incontrate:

- la Società COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l. (di seguito, anche solo "CNE" oppure "la Società"), rappresentata dal Direttore Generale Ing. Piatti con l'assistenza del responsabile risorse Umane del gruppo Giovanni Gardini,

E

- le Rappresentanze Sindacale Unitarie

e hanno stipulato il seguente Accordo sindacale aziendale .

PREMESSO CHE:

Cogeme Nuove Energie è impegnata in un processo di progressivo rafforzamento e ampliamento delle proprie attività di business nel settore energia in particolare nel territorio servito a favore di imprese, utenti ed enti pubblici

In coerenza con i propri valori e le certificazioni aziendali in area Qualità, sicurezza ed ambiente, la società ritiene fondamentale porre in essere tutti gli adempimenti volti a migliorare la propria organizzazione e la capacità di gestione degli interventi presso i clienti e tesi ad elevare il livello di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla guida degli automezzi aziendali, tutelando nel contempo il patrimonio aziendale della flotta.

Tenuto conto di quanto sopra la Società, nella stessa direzione già intrapresa da altre società del gruppo Cogeme, ritiene ora necessario procedere ad installare un nuovo sistema di geo – localizzazione dei propri mezzi basato su tecnologia GPS e questo per necessità organizzative e produttive, per il miglioramento della capacità di gestione degli interventi presso i clienti e dei conseguenti livelli di servizio, per salvaguardare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Per rispondere alle finalità suindicate, la Società rappresenta, che le funzionalità attese dalla prossima installazione e funzionamento degli apparati sono le seguenti:

Necessità organizzative e produttive:

Funzione di navigazione stradale, con visualizzazione per il driver della cartina stradale con indicazione della situazione del traffico e funzione di navigatore in viva voce, in modo tra l'altro da segnalare al driver l'itinerario più veloce, con conseguente migliore organizzazione dell'attività lavorativa.

Ricerca del mezzo da attivare più vicino al luogo di intervento, per ottimizzazione dei costi e riduzione dei tempi di intervento.

Possibilità di personalizzazione delle mappe con inserimento della posizione degli impianti sulla cartina stradale per facilitare e velocizzare la ricerca del luogo di intervento

Creare report e statistiche riferite alla flotta

Trasferimento di ordini o informazioni sul display da parte dell'azienda, con superiore capacità di ricezione in modalità roaming, rispetto a singoli smartphone.

Esigenze di sicurezza sul lavoro

Sistema di reperimento del mezzo, per facilitare la ricerca dello stesso in caso di emergenze / sinistri / infortuni sul Lavoro.

Attivazione della funzione vivavoce sul display, collegabile via bluetooth agli smartphone in dotazione, in alternativa alle dotazioni multimediali già installate sul mezzo

Possibilità di attivazione di un tasto di emergenza per segnalare situazioni di difficoltà/malori/emergenze improvvise, con attivazione di messaggio / alert

Gestione ottimale della flotta con informazioni a consuntivo su percorrenze e utilizzo degli automezzi ed altre eventuali informazioni utili alla manutenzione del mezzo (ad es. per cambi gomme, revisioni, ecc...), nell'ottica di elevare i livelli di sicurezza sul lavoro e adottare soluzioni di sostenibilità con riferimento agli impatti ambientali

Tutela del patrimonio aziendale

Prevenzione di furti ed altri atti illeciti a danno dei mezzi e di quanto in essi caricato

Localizzazione del mezzo.

Alcune funzionalità sopra indicate potranno essere introdotte gradualmente.

Il Sistema di geolocalizzazione consiste in un dispositivo di rilevamento dei veicoli fisso (localizzatore) e un display palmare in comunicazione via bluetooth con il dispositivo fisso. Le relative specifiche tecniche sono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

L'art. 4, comma 1, L n. 300/70 ("Statuto Lavoratori") - così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 151/15, dispone che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze *sindacali aziendali*;


E' reciproco intendimento delle parti regolamentare la materia a livello aziendale nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall'art. 4 della Legge n° 300/70, come modificato dall'art. 23, D.lgs n. 151/15 e dal successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 e nel rispetto di tutte le norme di Legge e di CCNL in materia e dal GDPR 2018 (Reg. UE 2016/679).

La Società, anche ai sensi dell'art. 35 del GDPR, provvederà a realizzare una *Data Protection Impact Assessment* (c.d. "DPIA") in ordine al trattamento dei dati in questione.



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Il nuovo sistema di geo-localizzazione verrà installato, e sarà disponibile su tutti gli autoveicoli ad uso non promiscuo (per quali non opera fringe benefit) in uso al personale; esso sarà attivato e reso fruibile dopo l'installazione.
2. L'attività di localizzazione satellitare svolta con apparecchiature basate su sistema GPS dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge, solo in coerenza con quanto indicato nelle premesse di questo accordo.
3. I lavoratori saranno informati personalmente, oltre che dalla cartellonistica esposta sui veicoli (vetrofanie), anche mediante informativa scritta che conterrà gli elementi minimi di cui all'art. 4, comma 3 L. 300/70.
4. Ai sensi dell'art 4 L.300/70 c. 3. le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di privacy.
5. Ai sensi e per gli effetti previsti dalle disposizioni in materia di Privacy, la Società, mediante apposita segnaletica avente come dicitura: "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE", informerà il personale interessato della sottoposizione del veicolo e geo localizzazione. I lavoratori riceveranno gli elementi informativi di cui all'art 13 GDPR
6. La visualizzazione dei dati e il monitoraggio dei percorsi in tempo reale sarà effettuata solo quando cio' si renda necessario per il conseguimento delle finalità indicate in premessa.
7. La conservazione dei dati della geolocalizzazione sarà improntata a principi di pertinenza e non eccedenza e sarà limitata ai tempi necessari sotto indicati, comunque legata esclusivamente alla gestione delle finalità previste dal sistema, fatte salve comunque esigenze non prevedibili legate a provvedimenti ed iniziative di competenti autorità. Più' in particolare, in considerazione delle funzionalità del sistema previsto, i dati sulla posizione e i percorsi effettuati verranno conservati per 90 giorni e dopo tale termine verranno cancellati, mentre verranno conservati per 24 mesi i dati riepilogativi su viaggi e percorrenze, per uso di reporting e manutenzione parco flotta.
8. In un'ottica di trasparenza, le R.S.U. potranno richiedere informazioni e chiarimenti relativi all'utilizzo del sistema, al rispetto delle funzionalità previste e alla frequenza degli accessi al sistema di geolocalizzazione. La società si impegna in tal caso a dare tempestivo riscontro fornendo i dati e i necessari approfondimenti.
9. Tutte le informazioni concernenti i singoli mezzi nonché i dati generati dal sistema verranno raccolte dalla società e non saranno oggetto di diffusione, fatte salve le previsioni di legge o in conseguenza di indagini da parte di forze dell'ordine, e/o dell'autorità giudiziaria.



- 10 I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra solo da risorse autorizzate al trattamento dei dati, appositamente nominate dall'azienda in base all'organigramma della società; quindi saranno incaricati a tal fine solo i responsabili di area e di settori organizzativi, e tecnici coordinatori, ciascuno abilitato solamente ai dati relativi agli automezzi del settore organizzativo di propria competenza, mentre vi sarà accesso complessivo ai dati per reperibile supervisore e per l'amministratore di sistema e per un referente operativo (per tali figure potranno essere incaricate anche risorse di società del gruppo). Dovrà inoltre essere gestito un accesso ai dati con possibilità di visualizzazione a monitor riservata e non accessibile a persone diverse da quelle suindicate.
- 11 Oltre a quanto sopra, anche i fornitori del servizio potranno essere designati responsabili esterni del trattamento dei dati qualora rivestano tale qualifica.

Letto, confermato, sottoscritto

COGEME NUOVE ENERGIE



RSU

